



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 56

DATA PUBBLICAZIONE 18/06/2020

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Disposizioni di cui all'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 315 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 315 della L.N.D. inerente le disposizioni di cui all'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2020/2021.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Proroga delle nomine delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali e delle Commissioni Nazionali della L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 316 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 316 della L.N.D. contenente la proroga delle nomine delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali nonché delle Commissioni Nazionali della L.N.D. fino al 31 Dicembre 2020.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Proroga della nomina del Delegato per la gestione del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 317 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 317 della L.N.D. relativo alla proroga della nomina del Dott. Sandro Morgana, quale proprio Delegato per la gestione del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, fino al 31 Dicembre 2020.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Segreteria L.N.D.

1.4.1. FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

In prossimità dell'inizio della stagione sportiva 2020/2021, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

1) Fusioni – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di fusione tra due o più società dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro il 20 Luglio 2020 (**per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 10 Luglio 2020**), nonché corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dal **nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale** della società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con **identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione**;
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.-**

I moduli necessari per la presentazione delle domande di fusione potranno essere scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù "UTILITA'", sezione "GUIDE E MODULI UTILI" nella sottosezione "FUSIONI".

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, delle N.O.I.F., e in base alle disposizioni in deroga di cui all'allegato c.u. n. 313 L.N.D., del 10 Giugno 2020 e pubblicato sul comunicato ufficiale n. 54 del 10/6/2020 del Comitato Regionale.

2) Scissioni – Termini e modalità di presentazione delle domande

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settore diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante conferimento dei singoli rami dell'attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande di scissione dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro il 20 Luglio 2020 (**per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 10 Luglio 2020**), nonché corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei Soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione);
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C..**

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, delle N.O.I.F., e in base alle disposizioni in deroga di cui all'allegato c.u. n. 313 L.N.D., del 10 Giugno 2020 e pubblicato sul comunicato ufficiale n. 54 del 10/6/2020 del Comitato Regionale.

3) Cambi di denominazione sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di cambio di denominazione sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro il 6 Luglio 2020 (**per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 1 Luglio 2020**), nonché corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo originario;
- Statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo originario e dallo statuto sociale **aggiornato** della società;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambio di denominazione potranno essere scaricati dal sito piemontevda.Ind.it, cliccando sul menù "UTILITA'", sezione "GUIDE E MODULI UTILI" nella sottosezione "CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE".

4) Cambi di sede sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di cambi di sede sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro il 20 Luglio 2020 (**per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 10 Luglio 2020**).

In deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF, per la stagione sportiva 2020/2021, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la società deve trasferirsi in comune confinante o, anche in comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante all'interno della stessa Regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti.

Non costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3), ad eccezione del termine di presentazione della domanda.

I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambi di sede sociale potranno essere scaricati dal sito piemontevda.Ind.it, cliccando sul menù "UTILITA'", sezione "GUIDE E MODULI UTILI" nella sottosezione "CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE"-

5) Cambio di denominazione e di sede sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di cambi di denominazione e sede sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro il 20 Luglio 2020 **(per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 10 Luglio 2020).**

In deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF, per la stagione sportiva 2020/2021, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la società deve trasferirsi in comune confinante o, anche in comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante all'interno della stessa Regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti.

Non costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3) e 4).

I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambi di denominazione e di sede sociale potranno essere scaricati dal sito piemontevda.Ind.it, cliccando sul menù "UTILITA'", sezione "GUIDE E MODULI UTILI" nella sottosezione "CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE".

6) Trasformazione da Società di capitali in Società di persone

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro il 6 Luglio 2020 **(per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 1 Luglio 2020),** antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della società prima della trasformazione.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

7) Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di capitali

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino a Lunedì 6 Luglio 2020 (**per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 1 Luglio 2020**), domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile nonché dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della società prima della trasformazione.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. CORSI PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI – UEFA GRASSROOTS C LICENCE

Si trascrivono – qui di seguito – i nominativi degli aspiranti partecipanti ai corsi in epigrafe contenuti nelle prime 120 domande pervenute in ordine cronologico e trasmessi al Settore Tecnico per la partecipazione ai primi due corsi.

L'elenco dei restanti candidati verrà pubblicato successivamente, ultimate le necessarie verifiche.

Si precisa che l'ordine delle domande ha tenuto conto dei seguenti criteri:

- Ordine cronologico di arrivo;
- Verifica dei requisiti previsti dal Bando;
- Limitazione di massimo due soggetti indicati da ciascuna Società al fine di consentire ad un maggior numero di Associazioni Sportive l'ingresso di propri candidati nei primi due corsi.

I restanti corsisti parteciperanno alle altre sessioni che si svolgeranno a partire dal mese di Settembre p.v.-

La gestione del Corso è affidata all'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e al Settore Giovanile Scolastico (SGS).

NOMINATIVO	SOCIETA'
1. MICELI DAVIDE	ANSPI FONTANETO
2. BALLARIO ROBERTO	GIOV. CENTALLO
3. PAROLA DAVIDE	GIOV. CENTALLO
4. QUIROGA ARROYO FIDEL ESTEBAN	VALENZANA MADO
5. ADDESI FRANCESCO	BEINASCO CALCIO
6. ANZOLETTI DANIELE	BEINASCO CALCIO
7. CETRANGOLO ANTONIO	SPORTINSIEME PIOBESI
8. FRANCHINO MATTEO	SPORTINSIEME PIOBESI
9. TOLU CRISTIAN	OLMO
10. OURABI AHMED	OLMO
11. ZACCARIA GIOVAN BATTISTA	SALSASIO
12. GENTA ALESSANDRO	SOMMARIVA PERNO
13. FUSCO FRANCO	SOMMARIVA PERNO
14. CILIBERTO FRANCO	TIGER NOVI
15. CILIBERTO ALEC CLAUDIO	TIGER NOVI
16. PAFUNDI FABIO	MONTEGROSSO SCA ACADEMY
17. BERNARDI LUCA PAOLO	SISPORT S.P.A.
18. BORIN DAVIDE	SISPORT S.P.A.
19. COMPAGNO ZOAN MAURIZIO	REAL SOCCER TEAM
20. VICHI PAOLO	REAL SOCCER TEAM
21. DI BISCEGLIE DANIELE	PIANEZZA
22. MALABOCCHIA FABRIZIO	AZZURRA
23. PIPINO MATTEO	MOREVILLA
24. DE MARTINO LORENZO	CIT TURIN LDE
25. ROSSI MATTIA	CENISIA
26. RICCETTI STEFANO	CENISIA
27. PASCARELLA ANDREA	ANDEZENO
28. PUTETTO MATTEO	ANDEZENO
29. MACARIO MAURO	AZZURRA
30. ABATE DAGA MATTIA GIUSEPPE	POL. CARIGNANO
31. DARDANELLI ANDREA	BUSCA 1920
32. COMBA MARCO	BUSCA 1920
33. DELLI CALICI DOMENICO	LUCENTO
34. BALMA DAVIDE	LUCENTO

35. TRENTALANGE LUCA ALFREDO	S.IGNAZIO SPORT
36. TORRISI MASSIMO	S.IGNAZIO SPORT
37. DEPETRIS PATRICK	SALUZZO
38. BERTOLA LORENZO	SALUZZO
39. CAGNOLI FABRIZIO	MOREVILLA
40. BRATTI MARCO	PECETTO
41. FALCIANO ORAZIO	TROFARELLO
42. SCOGNAMIGLIO FABIO	TROFARELLO
43. GIARRATANO LUIGI	RUBIANA CALCIO
44. DI NARDO SAVINO	PRO COLLEGNO COLLEGNESE
45. GIULIANI DAVIDE	PRO COLLEGNO COLLEGNESE
46. PALAZZESI AUGUSTO	ATLETICO TORINO
47. NARDIELLO DANIELE	TURRICOLA TERRUGGIA
48. DEMATTEIS ROBERTO	DOGLIANI CALCIO
49. PAPALIA ROCCO	DOGLIANI CALCIO
50. CANTONE ALFREDO	POZZOMAINA
51. SANNA GABRIELE	POZZOMAINA
52. FALIERES MAXIMILIANO JAVER	BACIGALUPO
53. AMATULLI OSCAR	S. SECONDO
54. SOTTILE FRANCESCO	S. SECONDO
55. MOSCATO NICOLA	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
56. VACCANEO ANDREA	SPARTAK SAN DAMIANO
57. FUGGETTA ENRICO	DORINA
58. MAZZA ROBERTO	BAGNASCO CALCIO
59. LALLI DANIELE	DORINA
60. TOLO ROBERTO	CAVALLIRIO
61. MOLETTI TIZIANO	CAVALLIRIO
62. CUNA ALESSANDRO	C.S.F. CARMAGNOLA
63. BUSSANO ENRICO	C.S.F. CARMAGNOLA
64. SALVAGGIO GIUSEPPE	ROLETTO VALNOCE
65. SERINI RONALD	ROLETTO VALNOCE
66. APRA' ALBERTO	CASELLE CALCIO
67. LA LICATA SANTO	SANGONESE BOSCHETTO
68. NATALE ROBERTO	QUINCINETTO TAVAGNASCO
69. BISSACCO MATTEO	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI
70. RUGGIASCHI MICHEL	POLISPORTIVA GARINO
71. DANIELLO LUCA	POLISPORTIVA GARINO
72. SAVIO MITIA	GASSINOSANRAFFAELE
73. PEISINO SAMUELE	CBS SCUOLA CALCIO
74. VENERE GIOVANNI	CBS SCUOLA CALCIO
75. SAGARIO RAFFAELE	CASELETTE
76. CERRUTI GIUSEPPE	CASELETTE
77. BODRITO MARCO	ACQUI F.C. SSDARL
78. ROVERA FEDERICO	ACQUI F.C. SSDARL
79. PALERMO LUCA	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.

80. LOPREIATO ANTONINO	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.
81. MORIELLO ARMANDO	SANGALLO SETTIMO
82. VALENTINI BENIAMINO	SANGALLO SETTIMO
83. MAGRI' GAETANO	IVREA BANCHETTE
84. VANORE GIUSEPPE	IVREA BANCHETTE
85. COLOMBATTO SIMONE	FIANO PLUS
86. FEDERICI ROSSANO	FIANO PLUS
87. D'AMICO GIACOMO	BORGARETTO CALCIO
88. MILITELLO ROBERTO	ATLETICO MIRAFIORI
89. VALENTI FRANCESCO PAOLO	ATLETICO MIRAFIORI
90. CEI LORIS LORENZO	ATLETICO FRASCHETTA
91. SERRATORE ANDREA	ATLETICO FRASCHETTA
92. DONINI GIANLUCA	GRAVELLONA SAN PIETRO
93. GENESINI CRISTIANO	GRAVELLONA SAN PIETRO
94. BOVOLENTA MARCO	BORGOSIESIA CALCIO
95. CORTELLINO DOMENICO	TURRICOLA TERRUGGIA
96. CAPPELLARI MARCO	CASTELLETTESE
97. LIMBIATI IVAN	CASTELLETTESE
98. BIANCO DOLINO FABRIZIO	VENAUS
99. GEREMIA ALBERTO	VENAUS
100. CHALABI KHODAYAR	FEMMINILE JUVENTUS TORINO
101. DE MICHELE RICCARDO	FEMMINILE JUVENTUS TORINO
102. CHIAMBERLANDO DANIELE	OULX
103. CASORELLI ANDREA	RAPID TORINO
104. CARENA LUCA	MARENE
105. ROSTAGNO MATTIA	MARENE
106. TEISA FRANCO	POL. CARIGNANO
107. CANI PIETRO	SPAZIO TALENT SOCCER
108. ARACRI ANTONIO	SPAZIO TALENT SOCCER
109. REINAUDO ALBERTO	VALLE VARAITA
110. LUMELLO FEDERICO	CANELLI
111. VERDONE DOMENICO	LIBERTAS RAPID
112. PRANDINI GIOVANNI	LIBERTAS RAPID
113. GARAVAGNO FEDERICO	FOSSANO CALCIO
114. VALLESE RICCARDO	ARONA CALCIO
115. BABINI SIMONE	ARONA CALCIO
116. MACRI' SALVATORE	CIREGGIO
117. MATTAZZI GIOVANNI	CIREGGIO
118. PERULLI FRANCESCO	SPORTROERO
119. CORDERO GIOVANNI	SPORTROERO
120. AMATI IVAN	TETTI FRANCESI RIVALTA

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.2. TIPOLOGIA SOCIETÀ S.S. 2019-2020

Dall'analisi dei moduli di censimento ricevuti e dopo aver effettuato le opportune verifiche, si riportano di seguito, le tipologie di Società suddivise per Delegazione di appartenenza.

DELEGAZIONE DI ALESSANDRIA

SCUOLE DI CALCIO ELITE

ALESSANDRIA CALCIO 1912

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE

ASD ACQUI FC

ASD ARQUATESE VALLI BORBERA

ASD ASCA

ASD BOYS CALCIO

ASD CALCIO NOVESE

USD CASTELLAZZO B.DA

ASD DERTONA CALCIO GIOVANILE

ASD DON BOSCO ALESSANDRIA

SSD TURRICOLA TERRUGGIA ARL

VALENZANA MADO SSD ARL

CENTRI CALCISTICI DI BASE

ACF ALESSANDRIA FEMMINILE

POL. AUDAX ORIONE S.BERNARDINO

GS AURORA

USD BERGAMASCO

USD BISTAGNO VALLE BORMIDA

ASD CAPRIATESE

ASD CARROSIO

US CASSINE

ASD CASTELNOVESE CASTELNUOVO

ASD FELIZZANO 1920

ASD FORTITUDO F.O.

ASD FULVIUS 1908

ASD JUNIOR ASCA

ASD LEONE DEHON

USD MONFERRATO

ASD OLIMPIA SOLERO

GS ORTI

ASD POL. FRUGAROLESE

US POZZOLESE

ASD SALE

ASD S.G.DERTHONA

ASD TIGER NOVI

US VIGUZZOLESE

ASD VILLAROMAGNANO

DELEGAZIONE DI AOSTA

SCUOLE DI CALCIO ELITE

ASD AYGREVILLE CALCIO

A.S.D. POL. GRAND PARADIS

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE

A.S.D. FENUSMA 2008
U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCO
A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE CALCIO A 5

AOSTA CALCIO 511 A.S.D.

CENTRI CALCISTICI DI BASE

CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP
A.S.D. E.DE F. ST. CHRISTOPHE
A.S.D. GRAND COMBIN
U.S.D. QUART
A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON
F.C. SPORTING ISSOGNE
A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC CALCIO

DELEGAZIONE DI ASTI**SCUOLE DI CALCIO ELITE**

A.S.D. ASTI
ASDC CANELLI SDS 1922
A.S.D. SCA ASTI

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE

A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE CALCIO A 5

A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI

CENTRI CALCISTICI DI BASE

A.P.D. ALERAMICA
U.S.A. ANNONESE
A.S.D. ATHLETIC ASTI
ASC.D. BUTTIGLIERESE
A.S.D. CASTAGNOLE CALCIO
A.D.P. CASTAGNOLESE A.S.D.
A.S.D. CMC MONTIGLIO MONFERRATO
A.S.D. COSTIGLIOLE F.C.
A.P.D. MEZZALUNA
A.S.D. MONTEGROSSO SCA ACADEMY
A.S.D. PRO LOCO COSTIGLIOLE ASTI
A.S.D. PRO VILLAFRANCA
A.S.D. REFRANCORE
A.S.D. TORRETTA N.S.L.
U.S.D. VIRTUS CANELLI

CENTRI CALCISTICI DI BASE CALCIO A 5

P.G.S. AVIS ISOLA
A.S.D. CANTARANA C5

DELEGAZIONE DI BIELLA

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE

A.C.F. BIELLESE
A.S.D. BORGOSESIA CALCIO
A.S.D. LA BIELLESE
A.S.D. FULGOR RONCO VALDENGO
U.S. GAGLIANICO C.S.I.
U.S.D. CITTA' DI COSSATO

CENTRI CALCISTICI DI BASE

A.S.D. CAVAGLIA'
A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA
A.P.D. CHIAVAZZESE 75
U.S.D. CITTA' DI SANDIGLIANO
POL. DILETTANTISTICA FC BIELLA
A.S.D. DUFOUR VARALLO
A.S.D. F.G. VILIANENSIS
GATTINARA CALCIO A.S.D
A.S.D. GATTINARA F.C
A.S.D. POLLONE
A.S.D. PONDERANO
A.S.D. QUARONESE
G.S.D. SAN LORENZO
A.S.D. TIGERS PREALPI BIELLESI
TORRI BIELLESI A.S.D
A.S.D. TORROMINO GIUSEPPE
U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE
A.P.D. VALLE CERVO ANDORNO
A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE
F.C. VALSESSERA A.S.D
A.P.D. VILLAGGIO LAMARMORA

DELEGAZIONE DI CUNEO**SCUOLE DI CALCIO ELITE**

A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
A.S.D. CHERASCHESE 1904
FOSSANO CALCIO S.S.D.
S.C.S.D. MONREGALE CALCIO
A.S.D. OLMO

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE

A.S.D. DOGLIANI CALCIO
A.C.S.D. SALUZZO
S.S.D. A RL TRE VALLI
A.S.D. VALVERMENAGNA

CENTRI CALCISTICI DI BASE

A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ALBA
A.S.D. ALBESE CALCIO
A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA
A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO
A.S.D. ATLETICO RACCONIGI
G.S.D. AUXILIUM CUNEO
A.S.D. AZZURRA

A.S.D. BAGNASCO CALCIO
A.S.D. BANDITO
A.S.D. BENARZOLE 2012
A.S.D. BENESE
A.S.D.C. BISALTA
A.S.D. BOVES MDG
S.S.D. BUSCA 1920 A R.L.
A.S.D. CARAGLIO CALCIO
CLD CARAMAGNESE ASD
A.S.D. CARRU MAGLIANO ALPI
A.D.U.S. CERESOLE D ALBA
A.S.D. CORNELIANO ROERO
A.S.D. CORTEMILIA CALCIO
A.S.D. CUNEO FOOTBALL CLUB
A.S.D. GARESSIO
A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
A.S.D. GIOVANILE GENOLA
A.S.D. LANGA CALCIO
A.S.D.C. MARENE
A.C. PEDONA BORGO S.D.
A.S.D. POLISPORTIVA MONTATESE
A.C.D. PRO DRONERO
A.S.D. RACCO 86
A.S.D. REVELLO CALCIO
A.S.D. RORETESE 1975
A.S.D. S. MARGHERITA
A.S.D. SAN BENIGNO
G.S. SAN CASSIANO A.S.D.
A.S.D. SAN MICHELE NIELLA
A.S.D. SANT'ALBANO
A.S.D.C. SANTOSTEFANESE
A.S.D. SAVIGLIANO CALCIO FC SC
POL. SCARNAFIGI
U.S.D. SOMMARIVA PERNO
A.C. SOMMARIVESE
A.S.D. SPORTING CAVALLERMAGGIORE
A.S.D. SPORTROERO
S.P.D. VALLE PO
A.S.D. VALLE VARAITA
A.S.D. VAL MAIRA

DELEGAZIONE DI IVREA

SCUOLE DI CALCIO ELITE

USD IVREA CALCIO
USD QUINCINETTO TAVAGNASCO
SSD RIVAROLESE 1906

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE

A.S.D. INDEPENDIENTE IVREA
ASD IVREA BANCHETTE
ASD LA CHIVASSO
ACD STRAMBINESE 1924
ASD VALLORCO

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE CALCIO A 5
ASD VAL D'LANS

CENTRI CALCISTICI DI BASE

SSD AGLIE' VALLE SACRA
A.S.D. ATLETICO PONT FC
FCD AZEGLIO
ASD BUSIGNETTO VEROLENGO
SA CASTELLAMONTE
USD FOGLIZZESE
GS FORNO
USD JUNIOR TORRAZZA
ASD LA VISCHESE
ASD LOMBARDORE CALCIO
USD MONTANARO
ACD OZEGNA
ASD POL.VALMALONE
ASD REAL SOCCER TEAM
ASD SAN BENIGNO C.SE
ASD VALCHUSELLA 1999

DELEGAZIONE DI NOVARA

SCUOLE DI CALCIO ELITE
NOVARA CALCIO

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO1961
A.S.D. ARONA CALCIO
A.S.D. BULÈ BELLINZAGO
A.S.D. ROMENTINESE E CERANO
A.S.D. SPARTA NOVARA

CENTRI CALCISTICI DI BASE

A.C.D. ACADEMY GOZZANO
A.S.D. ACADEMY NOVARA
A.S.D. ACCADEMIA DEL TALENTO
A.S.D. ANSPI FONTANETO A.P.S.
A.C.D. BIANDRATE
A.C.D. BRIGA
A.S.D. BORGOLAVEZZARO
A.S.D. CALCIO FARA
A.S.D. CAMERI CALCIO
A.S.D. CARPIGNANO
A.C. CASTELLETESI
A.S.D. CAVALLIRIO
A.S.D. CUREGGIO
A.S.D. EDELWEISS
A.S.D. JUNIOR GRIGNASCO
G.S. JUVENTUS CLUB A.S.D.
G.S.D. LIBERTAS RAPID
A.S.D M2W SPORT
A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO

A.S.D. OLIMPIA SANTA AGABIO 1948
A.S.D. PERNATESE 1928
G.S.R. SAN GIACOMO
A.S.D. SANMARTINESE CALCIO
U.S.D. S.ROCCO
A.S.D SPORTIVA CALTIGNAGA
A.S.D. SOCCER GATTICO VERUNO
A.S.D TRECATE CALCIO
A.S.D. VEVERI 1974

DELEGAZIONE DI PINEROLO

SCUOLE DI CALCIO ELITE

ACD GIAVENOCOAZZE
FCD PINEROLO
AD POLISPORTIVA BRUINESE
ASD POLISPORTIVA GARINO

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE

ASD CANDIOLO
POL. CARIGNANO ASD
ASD CUMIANA CALCIO REAL
FC MOREVILLA
ASD PIOSSASCO
USD PISCINESERIVA 1964
US S. SECONDO ASD
GSD TETTI FRANCESI RIVALTA

CENTRI CALCISTICI DI BASE

ASD ATLETICO VOLVERA CALCIO
USD BEINASCO CALCIO
ASD BRICHERASIO BIBIANA
ASD CAVOUR
ASD CHISONE CALCIO
ASD INFERNOTTO
USD LUSERNA
ASD NONE FC
ASD PANCALIERICASTAGNOLE
FC PEROSA ASD
GS PINASCA
FC RIVESE
FC ROLETTO VAL NOCE
ASD SAN PIETRO VAL LEMINA
USD SCALENGHE
ASD SPORTINSIEME PIOBESI
FCD TORRE PELLICE
USD VICUS 2010
US VILLAR PEROSA

DELEGAZIONE DI TORINO

SCUOLE DI CALCIO ELITE

USD ALPIGNANO
USD BARCANOVA CALCIO
ASD BORGARO NOBIS 1965
ADP BSR GRUGLIASCO
ASD CALCIO CHIERI 1955
USD CASELLE CALCIO
CBS SCUOLA CALCIO ASD
ASD CHISOLA CALCIO
ASD CIT TURIN LDE
USD GASSINOSANRAFFAELE
JUVENTUS FC SPA
GSD LASCARIS
ACD LUCENTO
ASD POL. MIRAFIORI
POZZOMAINA SRL SSD
APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE
USC PSG SSDARL
ASD ROSTA CALCIO
TORINO FC SPA
POL. AD UNION BUSSOLENOBRUZOLO
USD VANCHIGLIA 1915
ASD VENARIA REALE
GSD VOLPIANO

SCUOLE DI CALCIO ELITE CALCIO A 5

ASD L 84

SCUOLE DI CALCIO RICOSCIUTE

ASD BACIGALUPO
ASD C.S.F. CARMAGNOLA
ASD CALCIO LEINI'
ASD CALCIO SETTIMO
ASD CIRIE' CALCIO
ASD COLLEGNO PARADISO
GSD KL PERTUSA
ASD LENCI POIRINO ONLUS
ASD NICHELINO HESPERIA
USD PIANEZZA
ASD SAN GIACOMO CHIERI
USD SAN GIORGIO TORINO
SSD SISPORT SPA
SSDRL VIRTUS MERCADANTE

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE CALCIO A 5

ASD ELLEDI CARMAGNOLA

CENTRI CALCISTICI DI BASE

ASD ACCADEMIA GRUGLIASCO
ASD ACCADEMIA REAL TORINO
ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO
ASD ALMESE CALCIO
APD ANDEZENO
USD ARDOR SAN FRANCESCO
ATLETICO TORINO SSD AR.L
AUXILIUM VALDOCCO

ASD AVIGLIANA CALCIO
USD BARRACUDA
USD CAFASSE BALANGERO
ASD CAPRIE GREEN CLUB
USD CASELETTE
SSD CENISIAARL
ASD CENTROCAMPO
ASD CROCETTA CALCIO
ASD DON BOSCO RIVOLI
SPD DORINA
ASD EVENTI SPORT ACADEMY
ASD FEMMINILE JUVENTUS
ASD FIANO PLUS
ASD GAR REBAUDENGO
ASD GO SPORT GRUGLIASCO
ASD JSS MONCALIERI ACADEMY
ASD LESNA GOLD
ASD MAPPANESE
ADC MATHI LANZESE
ASD MODERNA BACIGALUPO
ASD MONCALIERI CALCIO 1953
ASD OLYMPIC COLLEGNO
APD PECETTO
SSDRL POLISPORT TEAM TRECATE 46
ASD RANGERS SAVONERA COLLEGNO
ASD REAL ORIONE VALLETTE
ASD RIVOLI CALCIO
ASD SALSASIO
ASD SALUS GRP
ASD SANTENA 2014
ASD SAN GALLO SETTIMO
ASD SAN LUIGI CAMBIANO
APD SAN MAURIZIO C.SE
FCD SPAZIO TALENT SOCCER
SPORTING ORBASSANO SSD
ASD VALDRUENTO
ASD VENAUS
ADP VIANNEY
USD VILLARBASSE
ASD VILLASTELLONE CARIGNANO

CENTRI CALCISTICI DI BASE CALCIO A 5

SSDRL ACADEMY FUTSAL TORINO
ASDCPS ATLETICO TAURINENSE
S.S.D CENTRO SPORT
A.S.D. CERES C5
POLISPORTIVA DRUENTO ASD

DELEGAZIONE DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA

SCUOLE DI CALCIO ELITE

ASD CITTÀ DI BAVENO

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE

A.S.D. ACCADEMIA VERBANIA
A.S.D. JUVENTUS DOMO
A.S.D. RAMATESE OMEGNA
A.S.D. VOLUNTAS SUNA

CENTRI CALCISTICI DI BASE

A.S.D. AGRANO SPORTIVA
U.S.D. CANNOBIESE 1906
A.S.D. CIREGGIO
A.S. CREVOLESE A.S.D.
A.S.D. DINAMO BAGNELLA 1972
A.S.D. FOMARCO DON BOSCO PIEVESE
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO
A.S.D. LESA VERGANTE
A.C.D. MASERA
A.C.D. MERGOZZESE
A.S.D. ORATORIO SAN VITTORE
U.S.D. ORNAVASSESE CALCIO
A.S.D. PIEDIMULERA
U.S.D. PRO VIGEZZO
G.S. S.FRANCESCO
U.S.D. VARZESE
S.S.D. STRESA SPORTIVA
A.S. VIRTUS VILLADOSSOLA
A.S.D. VOLUNTAS VILLA

DELEGAZIONE DI VERCELLI**SCUOLE DI CALCIO ELITE**

A.S.D. ALICESE ORIZZONTI
A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI
F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE

A.S.D. CRESCENTINESE
FBC CASALE A.S.D.

CENTRI CALCISTICI DI BASE

U.S.D. BIANZE'
A.S.D. BORGOVERCELLI
G.S.D. CANADA
G.S.D. E. CASTIGLIANO
A.S.D. FBC OZZANO 1919 RONZONESE
U.S.D. L.G. TRINO
U.S. LIBERTAS ROBBIO
A.S.D. LIVORNO F. CALCIO 1926
A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963
A.S.D. POLISPORTIVA TRONZANO
A.S.D. SANGERMANESE CALCIO
A.S.D. SANTHIA' 1903
A.S.D. SOCCER SPARTERA CASALE
SCUOLE CRISTIANE CALCIO
U.S.D. VIRTUS VERCELLI

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

Sedute del 28/2/2020 e 6/3/2020

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Reclamo della società U.S.D. LG TRINO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 39 del 20.2.2020 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara LG TRINO - CHERASCHESE 1904 disputata in data 16.2.2020, Campionato di Eccellenza Girone A

Con reclamo regolarmente preannunciato il 21.2.2020 ed inviato il 25.2.2020 la LG TRINO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il calciatore BATTISTA Alessandro e con l'ammenda per € 300,00 la Società medesima e chiede la riduzione della prima sanzione e la revoca della seconda.

Il ricorrente nega le condotte addebitate alla società osservando come sia difficilmente pensabile che, al fischio di un rigore a favore degli avversari, il pubblico se ne stia in silenzio mentre, per quanto riguarda il proprio calciatore, si sarebbe trattato di una protesta insistita ma non connotata da offese o minacce. Al termine della gara, poi, sia il giocatore sanzionato che i dirigenti che lo accompagnavano all'autovettura avrebbero semplicemente invitato l'arbitro a visionare un filmato da cui traspariva l'inesistenza del rigore fischiato contro il TRINO.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova "circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.61 C.G.S).

Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice Sportivo recepisce in modo impeccabile i puntuali e precisi rapporti dell'Arbitro e dell'Assistente di gara che riferiscono il primo di frasi ingiuriose e minacciose pronunziate dal BATTISTA all'indirizzo del Direttore di gara sia dopo l'espulsione avvenuta per "fallo da ultimo uomo" sia al termine della gara ed entrambi delle offese e minacce proferite dal pubblico di casa a partire dal minuto 36 del primo tempo per tutto il corso della gara. Riportano inoltre come dette espressioni siano state reiterate da due dirigenti incaricati di scortare la terna arbitrale alla propria auto.

L'entità della sanzione applicata al giocatore può essere lievemente ridimensionata atteso che oltre alla squalifica per una gara in ragione del fallo di gioco vanno aggiunte due giornate per l'atteggiamento irrispettoso. Viceversa appare congrua la multa inflitta alla Società considerate le gravi e ripetute minacce rivolte all'intera terna arbitrale dal pubblico e dai due addetti alla "scorta"

Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo,

RIDUCE

l'entità della squalifica a carico del calciatore Alessandro BATTISTA determinandone la durata a tre turni di gara. Conferma nel resto il provvedimento reclamato. Nulla dispone in ordine alla tassa che non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

b) Reclamo della società A.S.D. NICHELINO HESPERIA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 39 del 20.2.2020 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara NICHELINO HESPERIA -CHERASCHESE 1904 disputata in data 16.2.2020, Campionato di Promozione Girone C.

Con reclamo regolarmente inviato il 22.2.2020, unitamente al preannuncio, la NICHELINO HESPERIA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l'inibizione fino al 17.4.2020 il proprio dirigente sig. SGUEGLIA Nicola e con l'ammenda per € 200,00 la Società medesima e chiede la riduzione della prima sanzione e la revoca della seconda.

Il ricorrente nega le condotte addebitate alla Società mentre, per quanto riguarda il proprio il dirigente, lamenta un atteggiamento arrogante dell'Assistente di gara nei suoi confronti.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova "circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.61 C.G.S).

Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice Sportivo recepisce in modo impeccabile il puntuale e preciso rapporto dell'Assistente di gara che riferiva come il sig. SGUEGLIA, dopo essere stato espulso per atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'Ufficiale medesimo, rivolgeva al suo indirizzo frasi offensive e minacciose. L'assistente di gara, ha altresì riferito che per tutto il corso della partita il cancello che separava gli spogliatoi dalle Tribune restava aperto, il che consentiva l'accesso ad estranei tra cui un dirigente del NICHELINO non in distinta che, all'ingresso negli spogliatoi, gli rivolgeva una minaccia e tentava di accedere alla stanza occupata dalla terna arbitrale.

L'entità delle sanzioni applicate dal Giudice Sportivo appare congrua alla gravità delle condotte addebitate sia al sig. SGUEGLIA che alla Società reclamante e pertanto il provvedimento impugnato merita piena conferma.

Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello,

RIGETTA

il reclamo della società NICHELINO HESPERIA autorizzando l'incasso della relativa tassa già versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Anna Mattioli)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

c) Reclamo proposto da VALENZANA MADDO SSD ARL avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n.39 del 20/02/2020 in riferimento alla gara VALENZANA MADDO – GAVIESE disputata il 16/02/2020 nell'ambito del Campionato di Promozione- Girone D.

La Società VALENZANA MADDO SSD ARL, in persona del Presidente pro tempore, con reclamo trasmesso via pec il 25.02.2020, preceduto da tempestivo preannuncio, contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del suo giocatore DINICA CORNEL di irrogazione della sanzione della squalifica fino al 16.02.2021 e delle conseguenti sanzioni amministrative nei

confronti della società *“Per condotta violenta ex art. 35 CGS, consistente nell’aver ripetutamente spinto con forza con entrambe le mani, il direttore di gara sia a seguito del provvedimento di espulsione, sia mentre il direttore di gara si accertava delle condizioni dell’avversario rimasto a terra, inoltre accompagnava tali gesti con insulti ed atteggiamenti intimidatori.”*, sanzione da considerarsi ai fini dell’applicazione delle misure amministrative di cui alla delibera n. 104 del Consiglio federale del 17.12.2014 e successive.

La società richiede una riduzione della sanzione e l’esenzione dalle misure amministrative applicate, osservando che il gesto del proprio giocatore, pur dovendo essere stigmatizzato con forza, sarebbe scaturito dal tentativo istintivo del medesimo di richiedere al direttore di gara adeguata sanzione per il fallo subito dal compagno di squadra GIGANTE, rimasto steso a terra dopo una gomitata al volto; il gesto non avrebbe avuto dunque il connotato di condotta intenzionalmente violenta.

La Corte in merito osserva che il referto arbitrale dà conto del reiterato comportamento aggressivo del giocatore DINICA CORNEL (sia pure trattenuto dai compagni di squadra) nei confronti del direttore di gara, anche a seguito della comminata espulsione; ritiene pertanto nel caso concreto sussistere la gravità del fatto, valutando equa l’applicazione della sanzione della squalifica fino al 31.12.2020, sanzione da considerarsi ai fini dell’applicazione delle misure amministrative.

Per quanto sopra

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il reclamo proposto dalla VALENZANA MADDO SSD ARL, rideterminando la sanzione inflitta nella squalifica fino al 31.12.2020, sanzione da considerarsi ai fini dell’applicazione delle misure amministrative di cui alla delibera n. 104 del Consiglio federale del 17.12.2014 e successive.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Anna Mattioli)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

d) Ricorso della Società VALCHIUSELLA 1999 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 13.02.2020 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Valchiusella – Aosta Calcio disputata in data 09.02.2020, Campionato Seconda categoria girone C.

Con ricorso inviato in data 18.02.2020, la società Valchiusella si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato i propri calciatori Zucca Bernardo Eric ed Anglisani Matteo con la squalifica rispettivamente fino al 30.06.2020 e fino al 10.04.2020 per condotte violente perpetrate nell’ambito di una rissa scoppiata al termine dell’incontro. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica nonché il computo “in giornate” della medesima.

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.

La società ricorrente in ogni caso censura quanto accaduto ed in particolare quanto posto in essere dai propri tesserati al termine dell’incontro. Si invoca un contenimento della sanzione anche alla luce di analoghe condotte giudicate con precedenti provvedimenti in termini più benevoli.

La Corte pone in evidenza come, ancorché in precedenti provvedimenti si siano adottate squalifiche “a giornate”, tuttavia il codice di giustizia sportiva rende facoltativa e quindi consente la squalifica “a tempo”. E’ scelta discrezionale del G.S. che nel caso di specie non vi è motivo di ritenere pregiudizievole per i calciatori sanzionati.

Quanto all’entità della sanzione si ritiene che entrambe possano essere ridotte alla luce del contesto di indubbia concitazione collettiva conseguente alla rissa scoppiata e che ha coinvolto entrambe le squadre. Anche le singole condotte rilevate dal direttore di gara (e stigmatizzate e sanzionate dal

G.S.) pur mantenendo i caratteri della gravità ed assoluta censurabilità, sembrano non trovare effettiva proporzione nella pesante squalifica fino ad oggi disposta.

La società, del resto, ha compreso la gravità delle condotte e non ha posto in dubbio la necessità di una ferma risposta sanzionatoria.

Si ritiene pertanto di attenuare la sanzione in termini di maggior proporzione rispetto a quanto posto in essere dai calciatori riducendo le squalifiche come sotto indicato.

Per tali motivi la Corte Sportiva d'Appello Sportiva, in accoglimento del reclamo

RIDUCE

la squalifica comminata al giocatore Zucca Bernardo Eric indicando la medesima fino al 30.04.2020 nonché riduce la squalifica comminata al calciatore Anglisani Matteo indicando la medesima fino al 30.03.2020.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Fabrizio Bernardi)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

e) Reclamo della società AOSTA CALCIO 511 A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 40 del 27/02/2020 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, in relazione alla gara A.S.D. MONTJOVET CHAMPDEPRAZ – AOSTA CALCIO 511 A.S.D., disputata in data 22/02/2020, nell'ambito del campionato di Seconda Categoria, girone C.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 28/02/2020, la società AOSTA CALCIO 511 A.S.D. proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava al giocatore ZLOURHI AYOUB la squalifica per cinque giornate, a causa "*di condotta violenta consistita nell'aver lanciato a fine partita un bidone della spazzatura addosso ai dirigenti della squadra avversaria colpendoli*", e al giocatore ANGIULLI ALESSANDRO la squalifica per quattro giornate, per aver "*insultato e minacciato il direttore di gara*".

A prescindere dal merito, il reclamo in epigrafe, inviato tempestivamente e compiutamente motivato, non è ammissibile in quanto, sebbene pervenuto dall'indirizzo di posta certificata della Società, risulta contenuto in un allegato (in formato modificabile) alla mail. Peraltro, non si comprende da chi sia stato redatto il reclamo, non essendovi alcuna indicazione e, soprattutto, non risulta sottoscritto. Di conseguenza non è possibile nemmeno valutare se il soggetto che lo ha redatto era legittimato a proporre il reclamo nell'interesse della società.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società AOSTA CALCIO 511 A.S.D. e, per l'effetto, conferma le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, dichiarando tenuta la società al pagamento del relativo contributo, ex art. 48, C.G.S., che non risulta versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

f) Reclamo proposto da ASD REAL TORINO 2014 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n.39 del 20/02/2020 in riferimento alla gara ATLETICO VOLVERA – ASD REAL TORINO 2014 disputata il 16/02/2020 nell'ambito del Campionato di Seconda Categoria - Girone F

L'ASD REAL TORINO 2014, in persona del Presidente pro tempore, reclama, con ricorso trasmesso via pec il 20.02.2020, avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti dei suoi giocatori BARBIERI DANIELE e MARJI HASSAN di irrogazione della sanzione della squalifica fino al 15.5.2020, quanto al primo *“per aver partecipato alla rissa creatasi in campo al termine della gara tra i giocatori”*, e, quanto al secondo *“per aver partecipato alla rissa creatasi in campo tra i giocatori, mettendo le mani al collo di un avversario e insultandolo.”*

Osserva la società che la squalifica fino al 15.5.2020 è stata inflitta a tre suoi giocatori, BARBIERI DANIELE, MARJI HASSAN e HIRACH HAMID (oltre a due giocatori del VOLVERA) per la rissa avvenuta al termine della gara: nulla obietta quanto alla sanzione irrogata al giocatore HIRACH HAMID, assistente all'arbitro, resosi responsabile di atti di violenza da cui la società si dissocia, mentre il giocatore BARBIERI DANIELE, capitano, si sarebbe avvicinato al direttore di gara proprio per fargli notare che il suo compagno HIRACH HAMID e il giocatore del VOLVERA CAMARDO GIOVANNI, anch'egli poi squalificato fino al 15.5.2020, erano rientrati in campo causando disordini e dunque al solo fine di ristabilire la normalità. Nell'occasione il giocatore CAMARDO GIOVANNI lo avrebbe colpito sulla gamba con un calcio da dietro, cui egli non avrebbe reagito in alcun modo. Il giocatore MARJI HASSAN sarebbe a quel punto intervenuto al solo fine di allontanare CAMARDO GIOVANNI dal compagno caduto a terra.

All'audizione disposta nel giorno 28.2.2020 su richiesta della reclamante, il signor Barbieri Giuseppe, in nome e per conto della società, ha ribadito quanto sopra precisando che la gara si era conclusa con il punteggio 0-1 in suo favore e non vi era motivo di creare disordini; inoltre il giocatore BARBIERI DANIELE, per comprovate ragioni attinenti il suo stato di salute, non poteva avere alcuna intenzione di partecipare ad una rissa; proprio per questo il giocatore MARJI HASSAN, che ne era a conoscenza, si era preoccupato di allontanare rapidamente il giocatore del VOLVERA CAMARDO GIOVANNI dal compagno caduto a terra. La società precisava altresì di aver provveduto a sanzionare il giocatore HIRACH HAMID per il suo comportamento in campo ed insisteva nella richiesta di annullamento o riduzione della sanzione quanto al giocatore BARBIERI DANIELE e di riduzione della sanzione quanto al giocatore MARJI HASSAN poichè eccessive per le indicate ragioni.

La Corte Sportiva osserva preliminarmente che il ricorso è stato depositato nel termine del preannuncio di reclamo compiutamente motivato ed è perciò ammissibile. Nel merito rileva che dal referto del direttore di gara emerge quanto segue: *“Alla fine della gara è scoppiata una rissa tra diversi giocatori :il 4 dell'atletico Torino (rectius Volvera) Camardo Giovanni che ha tirato un calcio sul polpaccio da dietro al n.8 avversario rientrando in campo dopo essere stato espulso durante i 90 minuti e il 3 Barbato Nicola che è andato faccia a faccia con il n. 23 dicendogli insulti di vario tipo (..), mentre per il Real Torino 2014 l'assistente dell'arbitro Hirach Hamid anche lui dopo essere stato espulso nei 90 minuti è rientrato senza nessun permesso facendo scoppiare la rissa con il 3 avversario mettendogli le mani al collo. Il n. 8 Barbieri Daniele alla fine della partita continuava a far innervosire la squadra avversaria facendo commenti orribili e senza alcun senso, successivamente è andato faccia a faccia con il n. 4 dicendo insulti come “vaffanculo coglione”, il n.1 Marji Hassan ha messo le mani al collo a un altro giocatore dicendo insulti di vario tipo.”*

La Corte, rilevata l'efficacia privilegiata del referto arbitrale, osserva che in esso vengono descritti comportamenti connotati da diversa intensità ed offensività, in relazione ai quali appare necessario graduare le sanzioni; in conseguenza di ciò, comunque ritenuta la gravità dei comportamenti descritti, valuta equa l'applicazione della sanzione della squalifica a due gare effettive quanto al giocatore BARBIERI DANIELE e fino al 31.3.2020 quanto al giocatore MARJI HASSAN, riducendo pertanto le sanzioni inflitte.

Per quanto sopra

ACCOGLIE

il reclamo proposto da ASD REAL TORINO 2014, rideterminando le sanzioni inflitte nella squalifica per due gare effettive quanto al giocatore BARBIERI DANIELE e fino al 31.3.2020 quanto al giocatore MARJI HASSAN .

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Anna Mattioli)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

g) Reclamo della società A.S.D. VILLAFALLETTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 20/02/2020 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, in relazione alla gara A.S.D. VILLAFALLETTO – G.S.D. GENOLA, disputata in data 16/02/2020, nell'ambito del campionato di Seconda Categoria, girone G.

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 25/02/2020, preannunciato in data 21/02/2020, la società A.S.D. VILLAFALLETTO proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica di dieci giornate al giocatore Pistoï Kevin poiché *“al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolgeva insulti a contenuto discriminatorio per razza nei confronti di un avversario”*.

Con riferimento alla predetta squalifica la Società reclamante ne chiede la *“drastica riduzione”* contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel comunicato ufficiale. Infatti, secondo la Reclamante, il giocatore Pistoï Kevin, seppur protagonista di un vibrante diverbio - su questioni sportive - con il giocatore avversario Kane Seydina, nel tragitto che li conduceva agli spogliatoi, non sarebbe l'autore della frase incriminata.

Peraltro, aggiunge la Reclamante, *“la frase incriminata non è stata pronunciata durante il tragitto negli spogliatoi ma nel parapiglia venutosi a creare successivamente e l'arbitro era impossibilitato, perché lontano, di individuare il responsabile tra una ventina di ragazzi”*.

Allegata al reclamo vi è la dichiarazione del giocatore Kane Saydine, il quale, ribadendo il contenuto del referto arbitrale in merito alla frase dal contenuto discriminatorio, afferma semplicemente di non aver compreso chi fosse l'autore della frase.

Nel reclamo la società VILLAFALLETTO evidenzia inoltre che, una volta calmati gli animi, il Pistoï si sarebbe scusato con il giocatore avversario *“in riferimento agli interventi di natura sportiva sul campo”*.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Il referto arbitrale che, ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, annovera che *“a fine partita, mentre tutti si dirigevano negli spogliatoi, il n. 11 sig. Pistoï Kevin, si rivolgeva verso un giocatore di colore chiamandolo ‘negro di merda’”*.

La descrizione del direttore di gara, anche in considerazione dell'individuazione numerica del giocatore, non si presta ad equivoci.

Inutile appare l'allegazione difensiva, atteso che, pur volendola considerare genuina, la medesima non esclude la responsabilità del giocatore squalificato, in quanto si limita ad evidenziare l'impossibilità della vittima di distinguere il responsabile, il quale risulta tuttavia compiutamente individuato dal direttore di gara.

A questo proposito, non appaiono apprezzabili le osservazioni della Reclamante in ordine alla (presunta) posizione dell'arbitro nel momento in cui veniva pronunciata la frase, posto che non vi sono elementi per dubitare dell'operato arbitrale.

Infine, la Reclamante sottolinea che il Pistoï avrebbe comunque formulato le proprie scuse al giocatore Kane *“in riferimento agli intervenuti agonistici di natura sportiva”*: oggettivamente, non si comprende la ragione di tali scuse, atteso che è stata negata la frase incriminata, ma soprattutto non si comprende l'assunto della Reclamante secondo cui *“la società punirà il Pistoï in quanto vietati da regolamento interno contatti di qualsiasi tipologia con i giocatori o tesserati delle squadre avversarie”*.

In assenza di qualsivoglia ravvedimento da parte del giocatore squalificato, ovvero della Società reclamante, che si limita ad escludere la responsabilità del giocatore individuato dal direttore di gara senza fornire il nominativo del (presunto) differente autore, non sussistono elementi per attenuare la sanzione minima prevista dall'art. 28, co. II, del C.G.S. e correttamente applicata dal Giudice Sportivo

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale **respinge** il reclamo presentato da A.S.D. VILLAFALLETTO e, per l'effetto, conferma la squalifica a Pistoï Kevin a dieci giornate.
In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l'addebito della tassa di reclamo, che peraltro non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

h) Preannuncio di reclamo della società A.S.D. POLISPORTIVA CASALCERMELLI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 40 del 27/02/2020 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, in relazione alla gara A.S.D. POLISPORTIVA CASALCERMELLI – A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA, disputata in data 23/02/2020, nell'ambito del campionato di Seconda Categoria, girone I

Con mail certificata pervenuta in data 28/02/2020, la società A.S.D. POLISPORTIVA CASALCERMELLI formulava, ex art. 76, co. V, C.G.S., richiesta di copia della documentazione di gara e preannunciava impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava la squalifica dei propri tesserati. Allegata alla mail vi era altresì copia del pagamento del relativo contributo.

All'anticipazione di cui sopra, tuttavia, non seguiva alcun reclamo di talché, essendo il preannuncio generico e privo di motivazioni, risulta impossibile esaminare nel merito qualsivoglia profilo della decisione del Giudice Sportivo

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara non luogo a provvedere rispetto al preannuncio di reclamo presentato dalla società A.S.D. POLISPORTIVA CASALCERMELLI e, per l'effetto, conferma le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, disponendo l'incasso del relativo contributo.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

i) Ricorso della Società CBS SCUOLA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 39 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta del 20.2.2020 in riferimento alla gara CBS SCUOLA CALCIO – ASD CALCIO CHIARI del 9.2.2020 valida per il Campionato Under 17 Regionale – girone D

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata disposta la ripetizione della gara per errore tecnico del direttore di gara il quale, avendo iniziato una procedura di ammonizione di un giocatore della società ASD Calcio Chieri con l'estrazione del cartellino giallo, anziché interrompere il gioco, procedere alla ammonizione e fischiare quindi la ripresa del gioco, faceva proseguire il gioco che si concludeva con la rete della reclamante e poi procedeva alla ammonizione del giocatore.

Il ricorso è fondato.

A mente della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio dell'A.I.A.: *“Una volta che l'arbitro ha deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sia stato notificato, a meno che la squadra avversaria esegua rapidamente un calcio di punizione, abbia una chiara opportunità di segnare una rete e l'arbitro non abbia iniziato la procedura di notifica del provvedimento disciplinare. Il provvedimento verrà*

notificato alla successiva interruzione; se l'infrazione concerneva l'atto di negare un'evidente opportunità di segnare una rete alla squadra avversaria, il calciatore sarà ammonito."

Dalla documentazione in atti, consistente negli atti ufficiali di gara, nei fotogrammi estrapolati dai video prodotti dalla ricorrente e, soprattutto, dai video stessi, non è dato comprendere con certezza assoluta se la procedura di notifica della ammonizione fosse iniziata o meno. E' certo che il direttore di gara avesse estratto il cartellino: lo si vede correre con il cartellino in mano mentre segue l'azione che, nel frattempo, era stata ripresa e riporlo in tasca mentre l'azione prosegue. Non vi è però prova che lo avesse già esibito al giocatore. D'altra parte lo stesso direttore di gara, sentito dal G.S., in sede di reclamo della società Chieri, nell'ammettere l'errore tecnico, **lo spiega dicendo che aveva iniziato la procedura di ammonizione con l'estrazione del cartellino giallo e non con l'esibizione**, come invece sostenuto dalla società Calcio Chieri.

Quando può dirsi iniziata quindi la procedura di ammonizione ai sensi della regola 12?

Ritiene la Corte che l'unica interpretazione possibile della norma alla luce del suo testo e della sua concreta applicazione sia quella per cui la procedura di notifica del provvedimento disciplinare debba intendersi iniziata solo al momento della esibizione del cartellino, sino a quel momento il gioco può essere ripreso con rapidità e non deve essere interrotto se si realizzano le condizioni per la segnatura di una rete.

Infatti la norma divide la fattispecie in questione nei seguenti momenti: il momento ideativo del direttore di gara (quando l'arbitro decide che è necessario un provvedimento disciplinare); il momento immediatamente successivo ovvero quello nel quale il DG manifesta le propria intenzione portando la mano alla tasca (non ci troviamo ancora nella situazione disciplinata dalla norma, sino a questo momento il DG potrebbe tornare sulla propria idea); il momento della estrazione del cartellino ovvero il momento in cui il DG rende esplicita la propria decisione e comunica a tutti i partecipanti alla gara che intende adottare il provvedimento disciplinare ed è solo da questo momento che si può realizzare la situazione descritta dalla norma ovvero la ripresa repentina del gioco prima dell'inizio della procedura di notificazione del provvedimento che, invece, ha inizio con l'esibizione e termina con l'annotazione sul libretto (nel caso di ripresa del gioco repentina prima della esibizione, il provvedimento sarà adottato al termine della azione con la esibizione del cartellino).

E' chiaro che nel momento immediatamente successivo alla esibizione del cartellino il gioco non può più essere ripreso se non con l'autorizzazione del DG, ma fino a quel momento si e se l'azione repentinamente ripresa può evolvere in una chiara occasione da rete il DG può attenderne la conclusione.

In conclusione il DG ha commesso sì un errore, ma non tecnico e non in occasione dello svolgimento della gara, ma successivamente nel ritenersi in errore quando invece aveva ben agito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di **accogliere** il reclamo e per l'effetto **omologa** il risultato conseguito sul campo ovvero:

CBS SCUOLA CALCIO – CALCIO CHIERI 3-2

Nulla si dispone relativamente alla tassa di reclamo, non risultando versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Flavio Campagna)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 18 Giugno 2020

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)